



CITTA' DI TUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera del registro N. 21 del 28/07/2026

Oggetto:	RIAFFIDAMENTO DELLE SOMME DISCARICATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ PREVISTA DALLA LETTERA C), COMMA 1 DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 LUGLIO 2024, N. 110 E ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI SERVIZIO.
-----------------	--

L'anno **duemilaventisei** addì **ventotto** del mese di **Luglio** alle ore **17.13** e segg., nella sala delle adunanze Consiliari sita nel Centro Socio Culturale, del Comune suddetto, alla seduta di INIZIO disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986, n. 9, in sessione ordinaria, convocata con avviso scritto del 22.07.2026 prot. n. 11769 e integrato con avviso del 27.07.2026 prot. n.11928 comunicato ai Consiglieri a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio Comunale. Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

Nominativo	Presente/Assente	Nominativo	Presente/Assente
Rosaria Piscitello	Presente	Concetta Genovese	Assente
Mauro Miceli	Presente	Mario Longo	Presente
Santina Marinaro	Presente	Arcangelo Longo	Assente
Francesca Tudisca	Presente	Arcangelo Serruto	Assente
Vincenzo Matassa	Presente	Tommaso Dipollina	Assente

Assegnati n° 10	Presenti n° 6	In carica n° 10	Assenti n° 4
-----------------	---------------	-----------------	--------------

Risultato legale, ai sensi del citato art. 30 della L.R. 06.03.1986, il numero degli intervenuti.

Assume la Presidenza la Sig.ra Rosaria Piscitello nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Anna A. Testagrossa, la seduta è pubblica.

Sono presenti: Sindaco Tudisca - Ass.re Scattareggia - Ass.re Marguglio.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Matassa Vincenzo – Tudisca Francesca - Longo Mario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

La PRESIDENTE comunica che l'argomento è stato inserito all'odg quale punto aggiuntivo poiché l'adozione della delibera va fatta entro l'8.8.2026. Dà lettura del dispositivo della proposta e comunica che la stessa è corredata dal parere favorevole del Revisore dei conti. Non avendo alcuno chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta di deliberazione che è approvata all'unanimità. Dopo, mette ai voti l'immediata esecutività della deliberazione che è approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal revisore dei conti con verbale n. 19 del 27.7.2026, acquisito al protocollo comunale in data 28.07.2026 al n.11944;

Visto l'esito delle eseguite votazioni, espresse per alzata di mano;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area contabile dall'oggetto: "RIAFFIDAMENTO DELLE SOMME DISCARICATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ PREVISTA DALLA LETTERA C),
COMMA 1 DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 LUGLIO 2024, N. 110 E ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI SERVIZIO".

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva.

Alle ore 17.35 la PRESIDENTE dichiara chiusa la seduta.



CITTA' DI TUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 25 del 27/07/2026

Proponente: Assessore - Giovanna Tiziana Scattareggia

OGGETTO: RIAFFIDAMENTO DELLE SOMME DISCARICATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ PREVISTA DALLA LETTERA C), COMMA 1 DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 LUGLIO 2024, N. 110 E ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI SERVIZIO.

PREMESSO CHE

- l'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, prevede che: *"a decorrere dal 1° luglio 2017 l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, è attribuito all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3"*.
- il comma 3 della stessa norma dispone che: *"Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate. (...)";*
- con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 29.11.2024 ad oggetto: " Affidamento della Riscossione Coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all' Ente Nazionale della Riscossione – Agenzia delle Entrate- Riscossione" è stata affidata all'Agenzia delle entrate – Riscossione, la riscossione coattiva delle entrate dell'ente, fino a espressa e difforme deliberazione del Consiglio Comunale, fatte salve eventuali modifiche normative;

VISTO il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della legge delega fiscale 9 luglio 2023, n. 111, che ha riformato la disciplina del discarico, con particolare riferimento all'articolo 3, intitolato *"Discarico automatico o anticipato"*, riguardante i carichi affidati dal 1° gennaio 2025, che prevede ai commi 1 e 2:

"1. Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. In ogni caso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato:

a) la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;

b) mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti;

c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso".

CONSIDERATO che l'articolo 5 del citato decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, avente ad oggetto *"Riaffidamento dei carichi"*, individua le opzioni disponibili all'ente per la gestione dei residui non riscossi oggetto di discarico e interessati a ulteriore azione riscossiva, nei contenuti del comma 1 che prevede *"1. Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall'ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:*

a) gestita direttamente dall'ente creditore;

b) affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalità previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l'attività di riscossione in conformità alle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

c) riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale".

VISTI:

- il comma 4 del sopra citato articolo 5 che, nel disciplinare le condizioni di adesione al servizio, affida all'Agenzia delle entrate – Riscossione la definizione delle stesse statuendo che *"Le condizioni di cui al comma 1, lettera c), sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'adesione a tali condizioni è comunicata dall'ente creditore all'Agenzia entro i successivi dodici mesi"*.

- il comma 5 della medesima disposizione che pone ulteriori condizioni di affidamento per la fattispecie del discarico automatico: *"in caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può, entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire. In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento, ferma l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), e all'articolo 4. Il riaffidamento opera mediante adesione dell'ente creditore alle condizioni di*

servizio rese disponibili con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate-Riscossione".

VISTE le *"Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione"* pubblicate in data 8 agosto 2025 sul sito internet istituzionale dell'Agenzia, all'indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it, dalle quali emerge che:

- per i carichi affidati dal 1° gennaio 2025, l'adesione ai fini del riaffidamento delle quote discaricate, deve avvenire entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione delle Condizioni;
- per carichi affidati successivamente, l'adesione può essere comunicata entro i dodici mesi successivi a quello di affidamento del primo carico;
- in caso di adesione tardiva, il riaffidamento opera sui carichi trasmessi dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adesione;
- in qualunque momento è possibile esercitare il recesso dall'opzione di adesione;
- le condizioni economiche dell'affidamento rinviano a quelle vigenti contenute nell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

CONSIDERATO che le *"Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione"* e la *"Comunicazione di adesione alle condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione"* riportano gli obblighi in capo all'ente affidante, così articolati:

- "1. cooperare con l'Agenzia e, in particolare, a fornire tempestivamente tutti i documenti che risultassero eventualmente necessari per l'efficiente esecuzione del servizio affidato;*
- 2. comunicare all'Agenzia, per i casi di discarico anticipato, con le modalità telematiche definite d'intesa con la medesima Agenzia entro 15 giorni dal primo discarico anticipato utile, gli specifici beni del debitore da aggredire, in modo univoco e circostanziato;*
- 3. assicurare che la comunicazione di cui al punto 2 avvenga almeno sei mesi prima dello spirare del termine di prescrizione del diritto, al fine di consentire all'Agenzia di porre in essere gli adempimenti di competenza in un lasso temporale sufficiente all'espletamento dell'attività ed è consapevole, che, in caso contrario, l'Agenzia non darà corso all'esecuzione del servizio".*

VISTO l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;

RILEVATO l'attuale assetto organizzativo degli uffici comunali, che non consente di gestire in forma diretta la riscossione coattiva delle quote discaricate e che l'affidamento delle stesse ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 non è, almeno al momento, conveniente ed opportuno, considerata la tipologia dei crediti oggetto che saranno oggetto di discarico (crediti inesigibili, vetusti o di dubbia esigibilità), rendendosi necessario ricorrere all'opzione indicata dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, che permette fino alla prescrizione del diritto di credito, di ricorrere alla riscossione coattiva delle somme discaricate riaffidandole per due anni all'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante, adesione alle condizioni di servizio rese disponibili sul suo sito istituzionale.

CONSIDERATO che, il riaffidamento dei carichi discaricati consente di proseguire le azioni di recupero dei crediti dell'ente mediante il soggetto che dispone degli strumenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, evitando potenziali perdite di gettito e favorendo il completamento delle procedure di riscossione, alle medesime condizioni economiche di legge applicate con l'affidamento iniziale previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che pone in capo all'ente locale il versamento del compenso pari all'1% del riscosso.

TENUTO CONTO che la scelta del riaffidamento dei carichi discaricati all'Agenzia delle entrate-Riscossione, sulla base delle attuali condizioni, appare necessaria per garantire la certezza della continuità

dell'azione amministrativa di riscossione dei crediti e che comunque non preclude, almeno per i crediti non già scaricati, vista la facoltà di recesso, la possibilità di optare per altre modalità di gestione che potranno risultare in futuro più opportune e convenienti, anche alla luce delle modifiche in atto al sistema di riscossione dei crediti degli enti locali introdotte dalla legge di bilancio 2026 ;

RITENUTO necessario alla luce del sopra citato decreto legislativo n. 110/2024, di riaffidare ad AdER l'attività di riscossione coattiva delle somme precedentemente scaricate, la quale si occuperà della gestione, dell'emissione degli atti di riscossione (cartelle, ingiunzioni, ecc.) e dell'incasso delle somme ed i costi per l'attività di riscossione di AdER saranno calcolati secondo le disposizioni vigenti e saranno a carico del soggetto debitore.

RITENUTO di avvalersi dell'opzione prevista dall'articolo 5 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, al fine di completare il procedimento di riscossione delle somme scaricate e definire i casi di inesigibilità.

PROPONE

1. di avvalersi, per le motivazioni indicate in premessa, della facoltà prevista dalla lettera c), comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, riaffidando all'Agenzia delle entrate-Riscossione le somme oggetto di scarico automatico e di scarico anticipato, con riferimento ai carichi affidati dal 1° gennaio 2025;
2. di aderire conseguentemente ed espressamente alle "*Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione*", pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione in data 8 agosto 2025, mediante sottoscrizione da parte del soggetto competente dell'Ente e successivo invio all'Agenzia delle entrate-Riscossione della relativa "*Comunicazione di adesione alle condizioni di servizio*";
3. di dare atto che le condizioni di servizio pubblicate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione prevedono la possibilità di recesso in qualsiasi momento da parte dell'ente creditore e che l'adesione non comporta oneri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente in materia di riscossione nazionale;
4. di dare mandato agli uffici comunali interessati al presente provvedimento di adottare i necessari provvedimenti e le misure organizzative e procedurali per dare attuazione alla presente delibera;
5. di inviare la "*Comunicazione di adesione alle condizioni di servizio*" ed il presente provvedimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il termine stabilito dalle normative richiamate in premessa e individuato dalle condizioni di adesione (dodici mesi dalla pubblicazione delle condizioni di adesione);
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile considerata l'urgenza di provvedere entro il termine individuato dalle condizioni di adesione.

Il Proponente

Giovanna Tiziana Scattareggia
(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 25**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AREA CONTABILE**

Oggetto: **RIAFFIDAMENTO DELLE SOMME DISCARICATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ PREVISTA DALLA LETTERA C), COMMA 1 DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 LUGLIO 2024, N. 110 E ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI SERVIZIO.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO AREA CONTABILE)

Ai sensi dell'art.53 Legge n.142/1990, recepito dalla L.R. n.48/1991, n.48 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e ai sensi dell'art.183 comma 8, si attesta la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/07/2026

Il Responsabile di Settore

Rag. Antonietta Alfieri

Parere Contabile

AREA CONTABILE

Ai sensi dell'art.53 Legge n.142/1990, recepito dalla L.R. n.48/1991, n.48 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere non necessario

Data 27/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Antonietta Alfieri

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

**Il Consigliere Anziano
Mauro Miceli**

**Il Presidente
Rosaria Piscitello**

**Il Segretario Comunale
Anna A. Testagrossa**

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **30/07/2026** al **14/08/2026**.

Tusa, li 30/07/2026

**Il Segretario Comunale
Anna A. Testagrossa**

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ E' stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03.12.1991 n. 44;

☐ Diverrà esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03.12.1991 n. 44.

Tusa, li 30/07/2026

**Il Segretario Comunale
Anna A. Testagrossa**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tusa. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Mauro MICELI in data 30/07/2026
Rosaria Piscitello in data 30/07/2026
Anna Angela Testagrossa in data 30/07/2026



Comune di Tusa

Città Metropolitana di Messina

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 19 del 27 Luglio 2026

Sulla proposta di deliberazione n. 25 del 27/07/2026 da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto: **“RIAFFIDAMENTO DELLE SOMME DISCARICATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE. ESERCIZIO DELLA FACOLTA' PREVISTA DALLA LETTERA C), COMMA 1, DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 LUGLIO 2024, N. 110 E ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI SERVIZIO”.**

Il Revisore dei Conti Salemi Dott. Giovanni, nominato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 29/02/2024, ricevuta in data 27/07/2026 la proposta di deliberazione in oggetto e presa in carico la documentazione trasmessa dalla Responsabile dell'Area Contabile Rag. Alfieri Antonietta in pari data;

PREMESSO

- che l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e s.m.i. testualmente recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del TUEL dispone che l'organo di revisione svolge le sue funzioni in materia di *“...proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali...”*,

TENUTO CONTO CHE

- l'art. 1, comma 3, del D.L. 22/10/2016 n. 93 dispone che: *“Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1° luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità. L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate. (...)”*;
- in forza della deliberazione n. 54 del 28/11/2023 del Consiglio Comunale, il Comune di Tusa aveva affidato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali fino alla data del 31/05/2024;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 29/11/2024 ad oggetto: *“ Affidamento della Riscossione Coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali all' Ente Nazionale della Riscossione – Agenzia delle Entrate- Riscossione”* è stata affidata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la riscossione coattiva delle

entrate dell'Ente;

- che l'affidamento diretto da parte degli Enti locali della funzione di riscossione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione è dunque fondato su una disposizione di legge precettiva;

DATO ATTO CHE

- il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della legge delega fiscale 9 luglio 2023, n. 111, ha riformato la disciplina del discarico, con particolare riferimento all'articolo 3, intitolato *"Discarico automatico o anticipato"*, riguardante i carichi affidati dal 1° gennaio 2025;
- il comma 5 della medesima disposizione pone ulteriori condizioni di affidamento per la fattispecie del discarico automatico: *"in caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento, l'ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può, entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire. In tal caso, se l'azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non rimosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento ..."*;
- il riaffidamento dei carichi discaricati consente di proseguire le azioni di recupero dei crediti dell'Ente evitando potenziali perdite di gettito e favorendo il completamento delle procedure di riscossione, alle medesime condizioni economiche di legge applicate con l'affidamento iniziale previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, che pone in capo all'Ente locale il versamento del compenso pari all'1% del riscosso;

VISTI

- il parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza amministrativa del Responsabile dell'Area Contabile del 27/07/2026 nonché quello di regolarità contabile ed attestazione finanziaria rilasciato dal medesimo Responsabile in pari data;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in merito alla proposta di deliberazione in esame.

IL REVISORE UNICO

Firmato Salemi Dott. Giovanni

Firmato digitalmente da:

Giovanni Salemi

27/07/2026 19:25:35 UTC+0200